SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero della salute

DECRETO 15 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Codrea Dorel Mircea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06235)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mitulescu Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06236)*

DECRETO 15 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nastase Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06237)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Stebin Augustin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06238)*

DECRETO 19 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Rijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06239)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Camones Vino Marisol Domitila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A06240)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra David Cucerzan Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A06241)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Soto Arroyo Ofelia Elizabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A06242)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Caceres Escobar Milagros Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A06243)*

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Dominguez Katia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A06244)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marion Anderle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva. *(11A06245)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Beata Polowczyk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A06246)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Kanty-Okulewicz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in medicina interna e in gastroenterologia. *(11A06247)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabine Petereit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A06248)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Slawomir Andrzej Koziej, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A06249)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petra Schnitzer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A06250)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Schweigkofler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A06251)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Stefano Baccara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. *(11A06252)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Ricardo Bara Gonzales, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A06253)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Albert Franz Maria Rübben, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in dermatologia e venerologia. *(11A06254)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Pascal Pierre René Coche, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in reumatologia. *(11A06255)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Roberto Imperatori Bou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A06256)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Meldal Hege, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A06257)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marlen Plankensteiner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radioterapia. *(11A06258)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Poggiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A06259)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Ripoll Pons, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A06260)*

DECRETO 26 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Sosa Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A06261)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Robustellini Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A06262)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Giuseppe Taddei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A06263)*

DECRETO 27 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cordero Perez Celia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. *(11A06264)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Timbira Dos Anjos Dias Roberta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06265)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marko Brikena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06266)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Staka Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06267)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Braghis Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06268)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Scutelnic Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06269)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Da Silva Rodrigues Luiz Fernando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06270)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Lameborshi Julin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06271)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Da Mota Castilho Angelo Marcio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06272)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Sandulescu Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06273)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Schmidt Tibor Laszlo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06274)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandulescu Ana Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06275)*

DECRETO 28 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06276)*

DECRETO 2 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Romero Sanchez Marlene Anabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A06277)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 maggio 2011, n. **73**.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4219):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 26 marzo 2011.

Assegnato alla commissione VI (finanze), in sede referente, il 28 marzo 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, X e XIV.

Esaminato dalla commissione VI, in sede referente, il 31 marzo 2011 e il 12 e 20 aprile 2011.

Esaminato in aula il 27 aprile, ed approvato il 3 maggio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2715):

Assegnato alla commissione 6ª (finanze e tesoro), in sede referente, il 4 maggio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 e 17 maggio 2011.

Esaminato dalla commissione 6ª, in sede referente, l'11, 17 e 18 maggio 2011.

Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 26 marzo 2011.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

11G0115

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2011.

Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione ed attuazione delle ordinanze di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché in attuazione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 e in particolare, l'art. 2 commi 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Considerato che si rende necessario ulteriormente delineare il quadro conoscitivo di riferimento per l'adozione delle dichiarazioni dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile al fine di rendere maggiormente proficuo, anche sotto il profilo del migliore perseguimento delle complessive politiche di protezione civile, l'operato del Servizio nazionale di protezione civile;

Tutto quanto premesso e considerato;

EMANA

la seguente direttiva:

Premessa

Com'è noto il Servizio nazionale di protezione civile è disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Tali disposizioni, oltre a individuare le finalità precipue del Servizio nazionale attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri la titolarità delle politiche di protezione civile e istituiscono un peculiare assetto ordinamentale per salvaguardare la popolazione, l'ambiente e i beni. In base a dette disposizioni, lo stesso Presidente può emanare speciali ordinanze derogatorie dell'ordinamento giuridico vigente ed istituire altrettanto eccezionali e peculiari assetti organizzativi anche facenti capo a specifici Commissari delegati.

Si evidenzia che l'art. 2, comma 1, sub *c)* della legge n. 225 del 1992 individua la tipologia degli eventi al verificarsi dei quali il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza.

Detta disposizione normativa fa esplicito riferimento alle calamità naturali, alle catastrofi o ad altri eventi. Per tali fattispecie è possibile, ricorrendone i presupposti, addivenire alla deliberazione di stato di emergenza ed alla consequenziale emanazione delle ordinanze derogatorie (art. 5, commi 1 e 2), anche in considerazione della circostanza che l'ampia ed innominata fattispecie degli "altri eventi" è equiparata dalla legge agli eventi calamitosi e catastrofici.

Sulla base del quadro normativo vigente spetta al Consiglio dei Ministri nella sua composizione collegiale valutare, di caso in caso, se ricorrono i presupposti in virtù dei quali una determinata situazione, per i motivi contingenti che la connotano anche avuto riguardo alla cronicità della problematica portata all'attenzione governativa, richieda misure organizzative, che, trascendendo le ordinarie capacità operative, giustificano l'intervento governativo in relazione all'esigenza imperativa di assicurare il raggiungimento di un risultato di interesse nazionale che non potrebbe essere altrimenti raggiunto senza l'impiego di poteri straordinari. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui un fenomeno negativo persistente e non adeguatamente fronteggiato con i poteri previsti in via ordinaria dal nostro ordinamento può, per l'indifferibile urgenza del provvedere, dare luogo alla delibera dello stato di emergenza, prevista dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legge n. 343 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001.

La decretazione dello stato d'emergenza non trova ostacoli nell'assenza di una situazione nuova o imprevedibile, poiché ciò che rileva non è semplicemente la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità di intervenire a salvaguardia degli interessi da tutelare.

Successivamente alla delibera con la quale si proclama lo stato di emergenza sono emanate le ordinanze presidenziali ai sensi del citato art. 5, comma 2.

La deliberazione dello stato di emergenza

Al fine di fornire un'adeguata istruttoria per le valutazioni del Consiglio dei Ministri in ordine alla necessità di intervenire mediante il Servizio nazionale di protezione civile, ferma restando la previa acquisizione dell'intesa regionale sulla delibera e revoca degli stati di emergenza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è necessario che le Regioni forniscano elementi conoscitivi al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di soggetto istituzionale di cui si avvale il Presidente del Consiglio per il perseguimento delle finalità di protezione civile, per un'approfondita verifica dei presupposti che giustificano la dichiarazione dello stato d'emergenza.

Dalle informazioni in ordine alla situazione fattuale di riferimento devono in particolare evincersi da un lato l'impatto della situazione d'emergenza riguardo alla collettività, all'ambiente, alla normale convivenza sociale ed all'assetto economico di un determinato territorio e dall'altro lato le difficoltà delle Amministrazioni ordinariamente competente a farvi fronte senza che da ciò derivi un'eccessiva esposizione a rischio degli interessi predetti.

Si dovrà infine verificare se sussista la possibilità di superare l'emergenza anche mediante mezzi e poteri "ordinari" contemplati dal vigente assetto normativo per consentire interventi efficaci e tempestivi in situazioni eccezionali.

Pertanto, l'amministrazione regionale dovrà produrre una relazione che illustri in modo puntale e documentato il ricorrere dei requisiti di particolare intensità ed estensione e le misure eventualmente adottate per farvi fronte, con particolare riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate, a valere sul proprio bilancio o ulteriormente necessarie per fronteggiare l'evento.

Nella predetta relazione dovrà essere indicata altresì la durata dello stato emergenziale da stimare sulla base dei tempi ritenuti necessari per la conclusione degli interventi finalizzati al soccorso ed all'assistenza della popolazione, nonché delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli per ritornare alle normali condizioni di vita.

Alla luce delle considerazioni che precedono, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 in relazione a situazioni emergenziali eccezionali, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, ogni nuova richiesta di dichiarazione di stato di emergenza, da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, dovrà essere accompagnata dagli elementi informativi citati.

A tale riguardo merita un cenno particolare il tema della proroga dello stato d'emergenza.

Sebbene la permanenza di una situazione emergenziale già accertata richieda un approfondimento istruttorio e motivazionale minore, atteso che il nuovo provvedimento può beneficiare dell'attività istruttoria già compiuta, le istanze di proroga avanzate dalle Regioni dovranno essere accompagnate da una circostanziata e documentata relazione che, oltre a contenere l'esposizione delle ragioni che inducono a ritenere non conseguite le finalità che hanno condotto alla dichiarazione dello stato emergenziale, dovrà specificare le modalità con le quali potrebbe verificarsi il rientro nella gestione ordinaria con l'indicazione della relativa tempistica.

Le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza

Si richiama l'attenzione su alcuni profili della dinamica applicativa derivante dalle disposizioni di cui ai nuovi commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, introdotti dall'art. 2, comma 2.quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Occorre premettere che il citato comma 5-*quater* si riferisce ai casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dello stesso art. 5 e, quindi, le norme citate riguardano esclusivamente gli eventi contemplati dall'art. 2, comma 1, sub *c)*, della legge n. 225 del 1992 e non gli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Tali eventi, inoltre, per quanto di portata nazionale per risonanza, ricadute, caratteristiche proprie dell'evento in sé, pur richiedendo mezzi e poteri straordinari, in ogni caso interessano solo una data, precisa porzione del territorio nazionale.

Ne consegue, perciò, che uno di tali eventi potrà riguardare il perimetro di una sola regione ovvero quello di due o più regioni.

Dato ciò, occorre allora considerare che, per il combinato disposto dei citati commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, a fronte di uno di siffatti eventi, è la Regione esclusivamente interessata ovvero sono le Regioni interessate (in tal caso pro-quota), a doversi fare carico in primo luogo del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fare fronte ai fabbisogni occorrenti.

A tal fine, la singola Regione (ovvero le diverse Regioni interessate, ciascuna in proporzione alla quota di risorse necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti dalla porzione di evento che le riguarda) avrà l'onere (ai sensi del comma 5-*quater*):

a) innanzi tutto di reperire all'interno del proprio bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'evento emergenziale ovvero per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso;

b) poi, qualora il bilancio non rechi tali disponibilità, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente;

c) nonché (i.e., inoltre) – sia nel caso che gli aumenti deliberati ai sensi della lettera *b)* non assicurino comunque il reperimento di tutte le disponibilità occorrenti sia in quello della impossibilità di deliberare aumenti giacchè gli stessi sono già stati precedentemente operati nei limiti massimi consentiti dalla legislazione vigente – di elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 398 del 1990, fino a un

massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Che per la singola Regione interessata (ovvero per le Regioni interessate, così come sopra detto) le iniziative di cui alle precedenti lettere *a) - c)* costituiscano un vero e proprio onere, e non piuttosto una mera facoltà lasciata alla libera iniziativa discrezionale della Regione, lo si ricava in via interpretativa dall'*incipit* del successivo comma 5-*quinquies*, laddove esso prevede che (solo) "qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-*quater* non siano sufficienti (…) può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile".

In altri termini, perché si possa utilizzare il predetto Fondo occorre pur sempre che, prima, risultino effettivamente assunte ed applicate le iniziative di competenza regionale sopra descritte.

Le amministrazioni regionali, quindi, potranno richiedere al Dipartimento della protezione civile l'attivazione delle misure di cui al comma 5-*quinquies*, attestando di avere concretamente esperito le iniziative di propria competenza di cui al comma 5-*quater*, evidentemente per la differenza di fabbisogno fra quanto reperito attraverso le proprie iniziative e quanto necessario per le spese conseguenti all'evento emergenziale ovvero per la copertura degli oneri dallo stesso derivanti. Il Dipartimento della protezione civile verifica la disponibilità del Fondo per la protezione civile e qualora tale Fondo fosse inadeguato, inoltrerà al Ministero dell'economia e delle finanze una motivata richiesta di attivazione del Fondo di cui all'art. 28 della legge n. 196 del 2009, fornendo allo stesso Ministero gli elementi dimostrativi sia del fabbisogno che dell'oggettiva impossibilità di farvi fronte con l'attivazione delle richiamate iniziative, ai fini della valutazione circa l'attivazione del Fondo per le spese impreviste.

Da ultimo, va ribadito che le risorse complessivamente individuate per far fronte all'emergenza dovranno essere destinate anche al ristoro degli oneri derivanti dall'attivazione o dall'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

Infine, il nuovo art. 5, comma 5-*sexies*, della legge 225 del 1992 prevede l'attivazione del Fondo di garanzia per le imprese danneggiate da catastrofi naturali di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 976 del 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1142 del 1966, anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza. L'attuazione della citata norma è rinviata all'adozione di provvedimenti di natura non regolamentare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le ordinanze di protezione civile

Ai fini della adozione delle ordinanze di protezione civile, derogatorie dell'ordinamento giuridico vigente, le Regioni devono puntualmente individuare in una relazione tecnico-illustrativa gli interventi e le misure da attuare - rimandando alla figura ed alla responsabilità del Commissario delegato la determinazione dei relativi crono programmi in dettaglio - le risorse finanziarie occorrenti con l'indicazione della relativa provenienza, l'organizzazione dell'eventuale struttura commissariale e delle risorse umane necessarie per fronteggiare l'evento, le norme dell'ordinamento giuridico di cui si propone la deroga, l'ambito territoriale di riferimento delle misure straordinarie.

Inoltre, detta relazione dovrà dimostrare, in dettaglio, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria delle spese relative alle diverse componenti e strutture del Servizio nazionale di protezione coinvolte nella gestione emergenziale.

Sarà, oltre a ciò, necessaria una ricognizione dettagliata dei territori comunali incisi dall'evento, degli interventi di somma urgenza attuati nella fase della prima emergenza e dei costi sostenuti.

Si evidenzia, poi, che sotto il profilo afferente alle azioni di coordinamento che caratterizzano l'azione di protezione civile nei rapporti tra Stato e Regioni peculiare rilevanza è attribuita allo strumento dell'intesa, prevista dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

A tale strumento va ad affiancarsi l'acquisizione del concerto sugli aspetti di carattere finanziario del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 2, comma 2-*quinquies*, del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010.

Occorre a tale proposito, evidenziare alcuni aspetti assai rilevanti sotto questo profilo allo scopo di definire un *iter* volto ad ulteriormente valorizzare l'esercizio della funzione di protezione civile che, in ogni caso, permane nella dirimente attribuzione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il concerto sugli aspetti finanziari verrà espresso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, avuto riguardo alla relativa funzione disciplinata dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 preventivamente rispetto all'acquisizione della relativa intesa regionale, allo scopo di assicurare sulle questioni di protezione civile una posizione unitaria del plesso statuale nei rapporti con le Amministrazioni regionali.

È tuttavia evidente che qualora in fase di intesa il testo del provvedimento dovesse subire emendamenti rispetto alla versione precedentemente concertata, dovrà necessariamente riaprirsi la procedura di concertazione. Del resto una concertazione "relativamente agli aspetti di carattere finanziario" ai sensi del novellato art. 5, comma 2, della legge 225 del 1992, per risultare efficace ed effettiva e non mero simulacro di una funzione, non può che esercitarsi sulla versione definitiva del provvedimento da adottare.

Provvederà dunque il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sottoporre nuovamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per il finale concerto, gli schemi di provvedimenti che risultassero modificati in sede di intesa.

Al fine di conseguire una celere concertazione nei casi di somma urgenza, dovuti alla necessità di preservare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni in situazioni di grave rischio, l'espressione del concerto potrà essere resa su singole disposizioni che potranno avere autonomo corso rispetto a quelle i cui contenuti non godono del presupposto dell'effettiva emergenza e, quindi, della maggiore urgenza.

In tali casi di somma urgenza, l'espressione del concerto potrà essere modulata dal Presidente del Consiglio, tramite il Dipartimento della protezione civile, avuto riguardo agli interessi, costituzionalmente tutelati, complessivamente incisi mediante l'azione o il ritardo nell'azione di protezione civile, sicché anche eventuali impedimenti evidenziatisi nel corso dell'*iter* volto alla realizzazione del coordinamento interno allo Stato non dovranno precludere l'esercizio della funzione di protezione civile complessivamente intesa. In tal modo, spetterà al Presidente del Consiglio dirimere, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, eventuali problematiche intervenute nel livello statuale.

Infine, ove fosse verificata la possibilità di intervenire secondo i dettati della ordinaria legislazione necessita valutare positivamente l'ipotesi di adottare ordinanze non derogatorie dell'ordinamento giuridico vigente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, attraverso le quali può – valutate le circostanze concrete di riferimento - conseguirsi comunque il fine di salvaguardare i beni tutelati dalla specifica normativa di settore, mediante l'utilizzo di procedure urgenti già previste dall'ordinamento, nonché di adeguate risorse economiche gestibili anche con il ricorso a contabilità speciali.

I commissari delegati

L'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 consente al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare specifici Commissari delegati per lo svolgimento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile.

L'incarico in questione è conferito sulla base di un rapporto fiduciario che, sebbene collochi la posizione del Commissario delegato in una situazione di indipendenza gestionale ed organizzativa rispetto al delegante impone, tuttavia, al delegato di esercitare esclusivamente le attribuzioni conferite mediante le ordinanze di protezione civile e nei limiti dalle stesse previsti, anche per quanto attiene al plesso ordinamentale di cui è autorizzata la deroga.

Spetterà, quindi, al Commissario motivare il ricorso alle deroghe, inviare al Dipartimento della protezione civile, trimestralmente, una relazione delle attività svolte per consentire il relativo monitoraggio, dare piena e completa attuazione all'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 195 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010 escludendo il ricorso alla giurisdizione arbitrale; rendicontare – ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis della legge n. 225 del 1992 - entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.

Tali adempimenti saranno valutati anche ai fini dell'attività ispettiva prevista dall'art. 20 della legge n. 225 del 1992 e disciplinata con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51.

È d'obbligo evidenziare che l'art. 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 ha esteso ai funzionari e commissari delegati del Governo, comunque denominati, l'applicazione dei tempi e delle modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Ciò premesso, va precisato che i commissari delegati di protezione civile sono tenuti a trasmettere i rendiconti alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato mentre i restanti commissari di Governo devono inoltrarli all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sarà compito di detti Uffici inoltrare alla Corte dei conti ed agli altri soggetti previsti dalle norme citate, il frontespizio dei rendiconti in parola nonché l'elenco dei crediti e debiti di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2009.

Inoltre, si rappresenta che l'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992, come modificato dal decreto-legge n. 225 del 2010, non consente di effettuare girofondi tra contabilità speciali.

Infine, l'art. 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, nell'integrare l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevede la sottoposizione dei provvedimenti adottati dai Commissari delegati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Roma, 14 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 182

11A06943

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011.

Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale dispone che le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 88, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma;

Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che dispone, per gli enti soggetti dal patto di stabilità interno, il conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 del medesimo art. 1, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 92, della citata legge n. 220/2010, che prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 del citato art. 1 sia ridotto della misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 del medesimo art. 1 e quello previsto dall'art. 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulti positiva, e che invece tale saldo venga incrementato nella stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa;

Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, per il solo anno 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere previste misure correttive del patto di stabilità interno, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola;

Visto il predetto comma 93 il quale dispone che le misure correttive ivi previste possono determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 103, della citata legge n. 220/2010, il quale stabilisce che, per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, di cui al precedente comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò Milano 2015 nel limite dell'importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;

Visto l'art. 2, comma 37 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;

Visto l'art. 1, comma 105, della citata legge n. 220/2010 che mantiene ferme le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal successivo comma 116;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

Considerato che, a seguito della richiesta dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I., nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 giugno 2010, è stato istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un Tavolo tecnico-politico permanente sulla finanza locale quale sede di condivisione di dati ed informazioni per approfondire le principali questioni in materia di finanza locale e che in tale ambito è stata trattata la questione relativa all'applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Considerate le richieste espresse nella Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 2 febbraio 2011 e l'intesa ivi raggiunta in merito al riparto dei 480 milioni di euro di cui al richiamato comma 93, che stabilisce in 20 milioni di euro e in 110 milioni di euro la quota destinata all'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute, rispettivamente, dalla provincia e dal comune di Milano per la realizzazione degli interventi connessi all'Expò 2015, in 40 milioni di euro la quota destinata alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e in 310 milioni di euro la quota destinata alla redistribuzione del contributo dei comuni;

Tenuto conto che, ai fini del patto di stabilità interno, la riduzione dell'obiettivo o l'esclusione delle spese commisurate al medesimo importo determina gli stessi effetti finanziari;

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato comma 93, all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per definire le misure correttive in base alle quali procedere alla determinazione dei nuovi obiettivi;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Interventi per Expò 2015

1. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla provincia e dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò di Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia e di 110 milioni di euro per il comune.

Art. 2.

Distribuzione del contributo

1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore a 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 10,5 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 10,5 per cento della suddetta media triennale.

2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 7,0 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 7,0 per cento della suddetta media triennale.

3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4 per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 5,4 per cento della suddetta media triennale.

4. Per l'anno 2011, le Province di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 248.

5. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento è quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento è quella relativa al 1° gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

Art. 3.

Entrate straordinarie

1. Nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno - sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-*quinquies* dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Roma, 23 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 186

11A06944

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011.

Modifica dell'accertamento della sospensione del sig. Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, prot. n. 0030827 del 21 aprile 2010 con la quale è stato comunicato un provvedimento di accertamento della sospensione dalla carica di sindaco del comune di Pagani (Salerno) nei confronti del sig. Alberico Gambino, adottato con decreto del prefetto della provincia di Salerno, n. 37796/2009, area II, del 27 luglio 2009, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *a)* del testo unico degli enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000, conseguente alla sentenza emessa in data 13 luglio 2009, con la quale il GUP presso il tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) ha ritenuto il sig. Alberico Gambino colpevole del reato previsto dall'art. 81 cpv e dall'art. 314 del codice penale;

Vista la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 335/10 Reg. Sent., emessa il 26 febbraio 2010, che ha confermato la decisione di primo grado emessa il 13 luglio 2009 dal GUP del tribunale di Nocera Inferiore (Salerno) nei confronti di Alberico Gambino;

Vista la citata nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, prot. n. 0030827 del 21 aprile 2010 con la quale, a conclusione delle operazioni di scrutinio per la nuova elezione del presidente della giunta e del consiglio della regione Campania, veniva comunicata l'elezione del sig. Alberico Gambino alla carica di consigliere regionale, già sindaco del comune di Pagani (Salerno);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione dalla carica di consigliere regionale della regione Campania, datato 8 maggio 2010, che accertava le sospensione del sig. Alberico Gambino, a far data dalla proclamazione avvenuta presso la Corte d'appello di Napoli in data 28 aprile 2010, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Vista la nota del consiglio regionale della Campania del 3 marzo 2011, prot. n. 2011.0005519/P, la quale dichiara che la sospensione dalla carica di sindaco di Pagani (Salerno) del sig. Alberico Gambino ha cessato di produrre effetti a far data dal 26 febbraio 2011, in quanto sono decorsi dodici mesi dalla sentenza di rigetto dell'impugnazione (art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000);

Considerata la diffida inviata dal sig. Alberico Cambino al consiglio regionale della Campania, datata 21 febbraio 2011, in previsione della cessazione degli effetti del decreto di sospensione dalla carica di sindaco di Pagani (Salerno), a decorrere dal 27 febbraio 2011, dove invita e diffida il consiglio regionale a porre in essere tutti gli atti utili e necessari affinché lo stesso possa esercitare con pienezza le funzioni di consigliere regionale a decorrere dal 27 febbraio 2011;

Rilevato che l'orientamento giurisprudenziale relativo all'art. 15, comma 4-*bis* della legge n. 55/1990, confluito nel comma 3 dell'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplina il venir meno della sospensione dalla carica dopo diciotto mesi come fattispecie base, derogabile solo ove entro questo termine intervenga la sentenza negativa di appello, la quale provoca l'aggiungersi di ulteriori dodici mesi al periodo effettivamente consumato, mai potendo dunque protrarsi per effettivi trenta mesi;

Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha natura costitutiva, ma è semplicemente volto ad accertare l'intervenuta sospensione quale effetto diretto *ex lege* della sentenza di condanna, ancorché non definitiva;

Attesa la necessità quindi di provvedere a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 maggio 2010, per le considerazioni sopra esposte, provvedendo alla sua sostituzione;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta

che il periodo di sospensione del sig. Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della regione Campania ha cessato di produrre effetti alla data del 27 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
FITTO

11A06582

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM28594 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto n. 593/2000 a fronte del Bando per la Meccanica Avanzata nella regione Emilia-Romagna. (Prot. 586/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo di Programmazione Negoziata siglato in data 13 maggio 2004 tra il MIUR e la Regione Emilia-Romagna, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad ogget-

to la Meccanica Avanzata, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, reg. n. 2 foglio 139;

Visto il decreto direttoriale n. 2938/Ric. del 28 novembre 2005, pubblicato nella *G.U.* n. 284 del 6 dicembre 2005 (nel seguito Bando), recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna», emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui al citato Accordo di Programma, che prevede la presentazione ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto D.M. 593/2000 e con un impegno complessivo di risorse FAR pari a 25 milioni di euro;

Considerato che a seguito della preselezione prevista all'art. 5 del Bando sono risultati positivamente preselezionati n. 43 progetti dei n. 63 pervenuti a fronte del bando e che, nel rispetto della graduatoria di merito e sulla base delle risorse FAR previste dal Bando pari a 25 milioni di euro, i primi n. 13 progetti in graduatoria, al termine delle complessive attività istruttorie condotte ai sensi dell'art. 5 del DM 593/00, con decreto direttoriale n. 1173/Ric del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2009, reg. n. 1 foglio 73, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009, S.O. n. 37, sono stati ammessi alle agevolazioni per un totale di risorse FAR impegnate pari Euro 24.997.525,40;

Considerato che risultavano, pertanto, positivamente preselezionati nel merito n. 30 progetti di qualità per i quali le risorse indicate nel bando non consentivano l'eventuale finanziamento;

Considerato che il Comitato dell'Accordo di Programma per il Distretto Hi-Mech nella riunione del 19 aprile 2007 ha espresso la volontà di finanziare i suddetti n. 30 progetti, prevedendo una forma di finanziamento con il concorso della Regione ai contributi in conto capitale e quello del MIUR da attivare attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, verificando la percorribilità di tale soluzione, anche attraverso la richiesta di preventiva adesione da parte dei proponenti dei progetti circa le nuove condizioni di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Vista la delibera del 15 luglio 2005 n. 76, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della L. n. 311/04, ha provveduto ad una prima ripartizione del Fondo, assegnando al MIUR un importo di 1.100 milioni di euro, suddiviso in modo paritetico su base territoriale (Aree Sottoutilizzate e restanti aree del Paese);

Vista la delibera del 22 marzo 2006 n. 45, con cui il CIPE, sempre ai sensi dei commi 354, 355 e 356 della L. n. 311/04, ha provveduto ad assegnare al MIUR la residua quota prevista del Fondo, pari a 690 milioni di euro;

Visto il decreto 8 marzo 2006 prot. 433/Ric. del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei conti il 10 gennaio 2007 reg. 1. f.4, con il quale sono stati determinati - ai sensi dell'art. 1, comma 357, della L. n. 311/04 - i requisiti, le condizioni e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del MIUR;

Vista la direttiva n. 1693/Ric. del 31 agosto 2006, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 - anno 2006, registrata alla Corte dei conti il 31 ottobre 2006, reg. n.5 foglio 123;

Vista la direttiva n. 783/Ric del 18.5.2007 di modifica alla sopra richiamata direttiva n. 1693/Ric del 31.08.06 con la quale il Ministero ha stabilito - acquisito il nulla osta dal CIPE - che le risorse assegnate con delibera CIPE n. 45 del 22.3.2006 a valere sul «Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e pari a 690 milioni di euro, venissero destinate, così come previsto dal comma 2 dell'art. unico, anche al sostegno di progetti di ricerca proposti da soggetti afferenti i distretti tecnologici, per 125 milioni, di cui 40 milioni da destinarsi alle esigenze rinvenienti dal bando già attivato per il distretto dell'Emilia Romagna;

Vista la proposta di agevolazione concordata tra il Miur e la Regione Emilia-Romagna ai fini di finanziare i sopraddetti n. 30 progetti - sottoposta in data 11 giugno 2007 ai proponenti degli stessi - che prevede, sui costi ritenuti ammissibili per l'intero progetto, una quota di intervento pari al 20% in forma di contributo alla spesa a carico della Regione e per la restante quota di intervento in forma di credito agevolato da parte del Ministero, da attuarsi attraverso il concorso della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito con legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le cui modalità e forme sono definite nel decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433;

Visto il decreto direttoriale n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009 con il quale, tra gli altri, il progetto DM28594 presentato da AETNA GROUP S.P.A., Consorzio Studi e Ricerche S.R.L. e SCM GROUP S.P.A. è stato ammesso in via provvisoria alle agevolazioni;

Considerato che l'emanazione del provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento è subordinata al positivo esito della valutazione del «merito di credito» da parte del Soggetto Finanziatore, secondo quanto previsto ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric.;

Considerato che INTESA SANPAOLO S.P.A., in qualità di Soggetto Finanziatore in data 05/02/2010 ha emesso delibera di finanziamento bancario in favore di AETNA GROUP S.P.A., CONSORZIO STUDI E RICERCHE S.R.L. e SCM GROUP S.P.A. per il progetto DM28594;

Tenuto conto che nella predetta delibera, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio dei sopra detti proponenti anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Viste le deliberazioni prot. n. 661/10 del 19 aprile 2010 e n. 803/10 del 6 maggio 2010 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con le quali è stato deliberato il finanziamento agevolato in favore di AETNA GROUP S.P.A., CONSORZIO STUDI E RICERCHE S.R.L. e SCM GROUP S.P.A.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28594;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato a fronte del Bando recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna» è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi citati in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate dalle relative delibere di finanziamento e dal richiamato decreto di ammissione provvisoria alle agevolazioni n. 149/Ric. del 26 febbraio 2009, riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

DM28594 presentato il 28/02/2006.

Beneficiari:

AETNA GROUP S.P.A. - Verucchio (RN).

CSR - Consorzio Studi e Ricerche - S.R.L. - Rimini (RN).

SCM GROUP S.P.A. - Rimini (RN).

Titolo Ricerca: «Ricerca e sviluppo di una piattaforma di metodologie e tecnologie integrate per la progettazione, la realizzazione e la messa a punto di una nuova generazione di beni strumentali avanzati e riconfigurabili con risposta dinamica migliorata, indirizzata alla riduzione delle vibrazioni, delle emissioni acustiche e a garantire il rispetto dei più severi criteri per la sicurezza e l'affidabilità».

Titolo Formazione: «Formazione avanzata per specialisti in simulazione integrata, progettazione e sperimentazione avanzata di beni strumentali innovativi e riconfigurabili con risposta dinamica migliorata, con ridotte vibrazioni ed emissioni acustiche».

2. Le risorse necessarie per il finanziamento del predetto progetto, ammesso per un costo complessivo di Euro 1.797.015,00, risultano determinate in Euro 359.403,00 nella forma di contributo nella spesa a carico di risorse destinate dalla Regione Emilia Romagna al finanziamento dei progetti presentati a fronte del sopra citato Bando, in Euro 1.293.850,80 nella forma di credito agevolato a valere sugli stanziamenti del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e in Euro 143.761,20 in forma di finanziamento bancario concesso, a tasso e a condizioni di mercato, dal Soggetto Finanziatore indicato dal proponente.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 8 marzo 2006 prot. 433/Ric., relativamente al progetto in argomento, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento: un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni, sia nella forma di contributo nella spesa, sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF 8 marzo 2006, n. 433/Ric. e a quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 34

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

Generalità del Progetto

• Domanda: DM28594 del 28/02/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Ricerca e sviluppo di una piattaforma di metodologie e tecnologie integrate per la progettazione, la realizzazione e la messa a punto di una nuova generazione di beni strumentali avanzati e riconfigurabili con risposta dinamica migliorata, indirizzata alla riduzione delle vibrazioni, delle emissioni acustiche e a garantire il rispetto dei più severi criteri per la sicurezza e l'affidabilità

Inizio Attività: 01/01/2008

Durata mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo:
Formazione avanzata per specialisti in simulazione integrata, progettazione e sperimentazione avanzata di beni strumentali innovativi e riconfigurabili con risposta dinamica migliorata, con ridotte vibrazioni ed emissioni acustiche

Inizio Attività: 01/01/2009

Durata mesi: 16

• Beneficiari

AETNA GROUP S.P.A.
VERUCCHIO - (RN)

CSR S.R.L. - CONSORZIO STUDI E RICERCHE
RIMINI - (RN)

SCM GROUP S.P.A.
RIMINI - (RN)

• Costo Totale	€ 1.797.015,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.350.480,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 222.730,00
- di cui attività di Formazione	€ 223.805,00
al netto di recuperi pari a	€ -445.460,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	648.968	-	648.968
Spese generali	-	-	-	-	389.381	-	389.381
Attrezzature	-	-	-	-	103.500	-	103.500
Consulenze	-	-	-	-	167.631	-	167.631
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	21.000	-	21.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.350.480	-	1.350.480
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.350.480	-	1.350.480

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	301.056	-	301.056
Spese generali	-	-	-	-	180.634	-	180.634
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	146.500	-	146.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-445.460	-	-445.460
Subtotale	-	-	-	-	222.730	-	222.730
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	222.730	-	222.730

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	48.959	-	48.959
Spese trasferta personale	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	26.312	-	26.312
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	61.854	-	61.854
Subtotale	-	-	-	-	149.125	-	149.125
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	74.680	-	74.680
Totale	-	-	-	-	223.805	-	223.805

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	270.096,00	-	270.096,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	1.080.384,00	-	1.080.384,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	972.345,60	-	972.345,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	108.038,40	-	108.038,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	1.350.480,00	-	1.350.480,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	44.546,00	-	44.546,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	178.184,00	-	178.184,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	160.365,60	-	160.365,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	17.818,40	-	17.818,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	222.730,00	-	222.730,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	44.761,00	-	44.761,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	179.044,00	-	179.044,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	161.139,60	-	161.139,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	17.904,40	-	17.904,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	223.805,00	-	223.805,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	314.642,00	44.761,00	359.403,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.258.568,00	179.044,00	1.437.612,00
- di cui CA fino a €	1.132.711,20	161.139,60	1.293.850,80
- di cui CO fino a €	125.856,80	17.904,40	143.761,20
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.573.210,00	223.805,00	1.797.015,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

AETNA GROUP S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	61.152	-	61.152
Spese generali	-	-	-	-	36.691	-	36.691
Attrezzature	-	-	-	-	28.500	-	28.500
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	126.343	-	126.343
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	126.343	-	126.343

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	69.360	-	69.360
Spese generali	-	-	-	-	41.616	-	41.616
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	54.500	-	54.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-123.651	-	-123.651
Subtotale	-	-	-	-	61.825	-	61.825
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	61.825	-	61.825

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

AETNA GROUP S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

AETNA GROUP S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	25.268,60	-	25.268,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	101.074,40	-	101.074,40
- di cui CA fino a €	-	-	-	90.966,96	-	90.966,96
- di cui CO fino a €	-	-	-	10.107,44	-	10.107,44
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	126.343,00	-	126.343,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	12.365,00	-	12.365,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	49.460,00	-	49.460,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	44.514,00	-	44.514,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	4.946,00	-	4.946,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	61.825,00	-	61.825,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

AETNA GROUP S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

		Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS)	fino a €	37.633,60	-	37.633,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	fino a €	150.534,40	-	150.534,40
- di cui CA	fino a €	135.480,96	-	135.480,96
- di cui CO	fino a €	15.053,44	-	15.053,44
TOTALE CS + CA + CO	fino a €	188.168,00	-	188.168,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

CSR S.R.L. - CONSORZIO STUDI E RICERCHE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	486.136	-	486.136
Spese generali	-	-	-	-	291.682	-	291.682
Attrezzature	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Consulenze	-	-	-	-	167.631	-	167.631
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	21.000	-	21.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.026.449	-	1.026.449
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.026.449	-	1.026.449

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	137.696	-	137.696
Spese generali	-	-	-	-	82.618	-	82.618
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-150.209	-	-150.209
Subtotale	-	-	-	-	75.105	-	75.105
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	75.105	-	75.105

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	48.959	-	48.959
Spese trasferta personale	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	26.312	-	26.312
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	61.854	-	61.854
Subtotale	-	-	-	-	149.125	-	149.125
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	74.680	-	74.680
Totale	-	-	-	-	223.805	-	223.805

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

CSR S.R.L. - CONSORZIO STUDI E RICERCHE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

CSR S.R.L. - CONSORZIO STUDI E RICERCHE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	205.289,80	-	205.289,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	821.159,20	-	821.159,20
- di cui CA fino a €	-	-	-	739.043,28	-	739.043,28
- di cui CO fino a €	-	-	-	82.115,92	-	82.115,92
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	1.026.449,00	-	1.026.449,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	15.021,00	-	15.021,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	60.084,00	-	60.084,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	54.075,60	-	54.075,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	6.008,40	-	6.008,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	75.105,00	-	75.105,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	44.761,00	-	44.761,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	179.044,00	-	179.044,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	161.139,60	-	161.139,60
- di cui CO fino a €	-	-	-	17.904,40	-	17.904,40
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	223.805,00	-	223.805,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

CSR S.R.L. - CONSORZIO STUDI E RICERCHE

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	220.310,80	44.761,00	265.071,80
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	881.243,20	179.044,00	1.060.287,20
- di cui CA fino a €	793.118,88	161.139,60	954.258,48
- di cui CO fino a €	88.124,32	17.904,40	106.028,72
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.101.554,00	223.805,00	1.325.359,00

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

SCM GROUP S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	101.680	-	101.680
Spese generali	-	-	-	-	61.008	-	61.008
Attrezzature	-	-	-	-	35.000	-	35.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	197.688	-	197.688
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	197.688	-	197.688

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	94.000	-	94.000
Spese generali	-	-	-	-	56.400	-	56.400
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	87.000	-	87.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-171.600	-	-171.600
Subtotale	-	-	-	-	85.800	-	85.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	85.800	-	85.800

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

SCM GROUP S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
- di cui CA (90%)	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%
- di cui CO (10%)	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

SCM GROUP S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	39.537,60	-	39.537,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	158.150,40	-	158.150,40
- di cui CA fino a €	-	-	-	142.335,36	-	142.335,36
- di cui CO fino a €	-	-	-	15.815,04	-	15.815,04
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	197.688,00	-	197.688,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	17.160,00	-	17.160,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	68.640,00	-	68.640,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	61.776,00	-	61.776,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	6.864,00	-	6.864,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	85.800,00	-	85.800,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28594

SCM GROUP S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	56.697,60	-	56.697,60
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	226.790,40	-	226.790,40
- di cui CA fino a €	204.111,36	-	204.111,36
- di cui CO fino a €	22.679,04	-	22.679,04
TOTALE CS + CA + CO fino a €	283.488,00	-	283.488,00

11A06629

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al Sig, Asaad Michel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Asaad Michel, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) il 10 luglio 1985, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere civile», ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri – sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» e successive modifiche;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Ingegnere civile» conseguito presso l' «Università di Alessandria, A.R.E.» nel giugno 2009;

Considerato che detto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ingegnere in Egitto, come attestato dalla dichiarazione di valore del Consolato Generale di Italia ad Alessandria;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011, nella quale è emerso che la formazione accademica e professionale del richiedente non è paragonabile a quella richiesta in Italia ad un ingegnere iscritto nella sezione A settore civile ambientale;

Preso atto che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Preso atto altresì che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa per l'iscrizione nella sezione B – stesso settore, del medesimo albo professionale, per cui non è necessario applicare delle misure compensative;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Milano in data 29 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Al sig. Asaad Michel, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) il 10 luglio 1985, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere civile» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione B settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

La istanza relativa alla iscrizione nella sezione A settore civile ambientale è rigettata.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06447

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 aprile 2011.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS «Istituto Ortopedico Rizzoli» di Bologna, nella disciplina di ortopedia e traumatologia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e, in particolare, l'art. 14, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Emilia-Romagna, del 7 aprile 2005, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'«Istituto ortopedico Rizzoli», per la disciplina di ortopedia e traumatologia;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisita l'istanza dell'8 aprile 2008 dell'«Istituto ortopedico Rizzoli», per la conferma del riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per la disciplina suddetta;

Vista la deliberazione n. 1522 del 29 settembre 2008, con la quale la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha riconosciuto la coerenza del carattere scientifico dell'istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota in data 7 maggio 2009, prot. n. 51344, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* per la conferma quale IRCCS dell'istituto in questione;

Vista la relazione riguardante la *site visit* effettuata dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato istituto in data 20 luglio 2010;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, con il quale il prof. Ferruccio Fazio è stato nominato Ministro della salute;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero della salute, il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina di ortopedia e traumatologia, dell'IRCCS «Istituto ortopedico Rizzoli», istituto con personalità giuridica di diritto pubblico, con sedi in Bologna, via Di Barbiano n. 1/10 (sede legale) e via G. C. Pupilli n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero della salute e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il presidente
della regione Emilia-Romagna
ERRANI

11A06583

DECRETO 28 aprile 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di clorsulfuron revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva clorsulfuron;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorsulfuron dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorsulfuron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorsulfuron revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 3 dicembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorsulfuron la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall'1 gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorsulfuron, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	010082	Granonet	6 luglio 1999	Agrimix S.r.l.
2.	013734	Fist	11 aprile 2007	Agrimport S.p.a.
3.	011899	Noale	27 ottobre 2003	Agrowin Biosciences S.r.l.
4.	014012	Primma 75 WG	15 ottobre 2007	Agrowin Biosciences S.r.l.
5.	012945	Slot	22 marzo 2006	Chemia S.p.a.
6.	010079	Pasife	6 luglio 1999	Nufarm Italia S.r.l.
7.	010188	Axel	3 novembre 1999	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
8.	012165	Aster	7 luglio 2006	Sipcam S.p.a.
9.	012241	Furore	28 settembre 2004	Terranalisi S.r.l.

11A06625

DECRETO 28 aprile 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di ciromazina revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1° luglio 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva ciromazina;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ciromazina dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciromazina non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciromazina revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 3 dicembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciromazina la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **ciromazina**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione dell'1 luglio 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012701	FENAMY	01/06/2005	Agrim S.r.l.
2.	012909	SALIGAR	18/11/2005	Agrimport S.p.A.
3.	012087	GARDE	15/03/2004	Agrowin Biosciences S.r.l.
4.	011972	KOCISS	31/05/2006	Chemia S.p.A.
5.	011647	CIREX MASSO' 75 WP	24/03/2003	Comercial Quimica Masso' S.A.
6.	011537	CYROM 75 WP	16/01/2003	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
7.	013080	LIRIOSTOP	31/05/2006	Geofin S.r.l.
8.	011813	BLIND SC	18/05/2005	Gowan Italia S.p.A.
9.	012592	HELOZINA 75 WP	30/10/2007	Helm AG
10.	012891	DOMINATOR	02/09/2005	Nufarm Italia S.r.l.
11.	011519	GENIALROC 75 WP	04/12/2002	Rocca Frutta S.r.l.
12.	011622	CIROCHAMP	05/03/2003	Scam S.p.A.
13.	011624	MIRADOR	11/03/2003	Scam S.p.A.
14.	012326	TANONE	08/11/2004	Scam S.p.A.
15.	011962	CIROGARD	06/02/2004	Selezione Pac S.r.l.
16.	012054	RONNY	12/02/2007	Sipcam S.p.A.
17.	007964	TRIGARD 20 WP	22/03/1991	Syngenta Crop Protection S.p.A.
18.	012195	C-MAX 75 WP	08/09/2004	Tecniterra S.r.l.
19.	012018	TRITER 75 WP	18/03/2004	Terranalisi S.r.l.

11A06626

DECRETO 28 aprile 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di etofenprox revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione del 1 luglio 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva etofenprox;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etofenprox dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofenprox non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofenprox revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 3 dicembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofenprox la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **etofenprox**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE della Commissione dell'1 luglio 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012634	AGRIMIX ETOFENPROX 280	20/11/2007	Agrimix S.r.l.
2.	012558	KIRAN DUO	01/10/2007	Agrisystem S.r.l.
3.	009037	ZOOM AGRO	23/12/1996	Agroqualita' S.r.l.
4.	012800	DOMINO	02/12/2008	Chemia S.p.A.
5.	013880	EGAN	13/09/2007	Phoenix-del S.r.l.
6.	012481	ITAIPU'	04/06/2007	Rocca frutta S.r.l.
7.	012771	BIENSUR-EC	26/06/2008	Scam S.p.A.
8.	014518	ETOFOX	25/05/2009	Sepran S.A.S.
9.	013569	AGOS	26/10/2006	Sivam S.p.A.
10.	014256	TEMPLAR 30 EC	06/06/2008	Sivam S.p.A.

11A06627

DECRETO 28 aprile 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di tetraconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/82/CE della Commissione del 13 luglio 2009, relativo all'iscrizione della sostanza attiva tetraconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tetraconazolo dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 11 dicembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **tetraconazolo** , la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/82/CE della Commissione del 13 luglio 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	008799	THOR	06/03/1996	AGROQUALITA' S.R.L.
1.	013234	TARKUS	01/10/2009	CHEMIA S.P.A.
2.	014901	CONCORDE 125	11/08/2010	ISAGRO S.P.A.
3.	014919	EMERALD 125	11/08/2010	ISAGRO S.P.A.
4.	014918	LIDAL 125	11/08/2010	ISAGRO S.P.A.
5.	008798	DEFENDER	06/03/1996	SIPCAM S.P.A.

11A06628

DECRETO 2 maggio 2011.

Conferma del carattere scientifico, per un periodo di tre anni, dell'IRCCS Fondazione «G.B. Bietti» di Roma, nella disciplina di oftalmologia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione Lazio, del 15 febbraio 2005, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della fondazione «G. B. Bietti», per la disciplina di oftalmologia;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto medesimo;

Acquisite le istanze datate 26 febbraio e 16 giugno 2008 della fondazione «G. B. Bietti», per la conferma del riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per la disciplina sopra detta;

Visto il decreto n. U0027 del 16 giugno 2009, con il quale presidente della regione Lazio, in qualità di commissario *ad acta*, ha riconosciuto la coerenza del carattere scientifico della fondazione con la programmazione sanitaria regionale;

Visto l'accordo del 7 dicembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;

Vista la relazione riguardante la *site visit* effettuata dagli esperti della sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato istituto in data 18 maggio 2009;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009, con la quale viene istituito il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, che nomina il prof. Ferruccio Fazio quale Ministro della salute;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico, per la disciplina di oftalmologia, dell'IRCCS fondazione «G. B. Bietti», istituto con personalità giuridica di diritto privato, con sedi in Roma, via Livenza n. 3 (sede legale) e via Santo Stefano Rotondo n. 6, presso «Ospedale Britannico» - Azienda ospedaliera «San Giovanni Addolorata».

Roma, 2 maggio 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Presidente della regione Lazio
POLVERINI

11A06580

DECRETO 9 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Niculită Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Niculită Cristina, nata a Suceava (Romania) il 26 ottobre 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24 febbraio 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'agosto del 2010, dalla signora Niculită Cristina, nata a Suceava (Romania) il 26 ottobre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Niculită Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06867

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cojan Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Cojan Cristian, nato a Braila (Romania) il 19 dicembre 1984, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria AZS «Dr. Luca» di Braila nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 27 ottobre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Teologico Sanitaria AZS «Dr. Luca» di Braila nell'anno 2010 dal signor Cojan Cristian, nato a Braila (Romania) il 19 dicembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Cojan Cristian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06866

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Florez Acosta Beatriz Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Florez Acosta Beatriz Elena, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Auxiliar de Enfermeria» conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio professionale in Italia di operatore socio sanitario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto il provvedimento 22 febbraio 2001 «Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto della corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Operatore Socio-Sanitario» come contemplato dal provvedimento citato;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del 14 aprile 2011;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Auxiliar de Enfermeria» conseguito in Colombia presso «Corporacion Tecnologica De Cordoba» nell'anno 2007 dalla sig.ra Florez Acosta Beatriz Elena nata a Armenia (Quindio-Colombia) il 9 aprile 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio-sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06868

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Lugana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Volontario Tutela Lugana DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Lugana»;

Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 267 del 15 novembre 2010;

Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze riguardanti controdeduzioni al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte di:

Consorzio Volontario Tutela Lugana Doc;

Consorzio di Tutela Vini Garda Colli Mantovani;

Ditta Cattani;

Cantina Colli Morenici Alto Mantovano;

Vista la nota della Regione Lombardia del 22 febbraio 2011 in merito alle istanze e controdeduzioni;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 24 febbraio 2011, con il quale è stata accolta soltanto l'istanza del Consorzio Volontario Tutela Lugana Doc, mentre l'esame delle altre istanze è stato rinviato ad una successiva riunione per un approfondimento con la Regione Lombardia;

Vista la nota della Regione Lombardia del 16 marzo 2011;

Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 21 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lombardia, con il quale sono state respinte le sopra richiamate istanze del Consorzio di Tutela Vini Garda Colli Mantovani, della Ditta Cattani, della Cantina Colli Morenici Alto Mantovano di che trattasi e, pertanto, è stato confermato il parere espresso dallo stesso Comitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2010;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata «Lugana», in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Lugana», approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

2. In deroga al comma 1, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e 2, e all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Lugana» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Lugana» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LUGANA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le tipologie «Lugana», «Lugana Superiore», «Lugana Riserva» «Lugana Vendemmia Tardiva» e «Lugana Spumante».

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave localmente denominato Turbiana o Trebbiano di Lugana. Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona ed è delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai Cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C.na Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenessima.

Attraversata l'autostrada, il limite procede a sudovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nordovest fino all'altezza del Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nordest porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue

questa verso est fino a C.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, C.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al Lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa calcarea, con idonea baulatura per evitare il ristagno idrico.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3700.

È vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

La produzione massima di uva per ettaro,in coltura specializzata, non deve superare 12,5 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Lugana», «Lugana Riserva», «Lugana Vendemmia Tardiva» e «Lugana Spumante»; 11,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Lugana Superiore».

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e «Lugana Riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol., quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata Lugana Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo complessivo dell'13 % vol.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione.

La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il Consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di vinificazione e imbottigliamento possono essere effettuate in via permanente con autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, previo parere della Regione Lombardia o Veneto e il Consorzio di Tutela, anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione ma nel territorio delle province di Brescia e Verona ove si tratti di attività e preesistente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

Inoltre, le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Nelle operazioni di affinamento è consentito anche l'uso di recipienti di legno.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento o affinamento di almeno 24 mesi dei quali almeno 6 in bottiglia. Il periodo di invecchiamento o affinamento decorre dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana vendemmia tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento e/o affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lugana»:

colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'affinamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, da secco all'abboccato, armonico, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Lugana superiore»:

colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Lugana Riserva»:

colore: paglierino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, morbido, da secco all'abboccato, armonico, corposo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Lugana Vendemmia Tardiva»:

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato all'invecchiamento;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, dall'amabile al dolce, di corpo, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Lugana spumante»:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato quando è spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni Superiore, Riserva, Vendemmia Tardiva dovranno figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Lugana».

Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» e Lugana Superiore e Lugana Riserva e Lugana Vendemmia Tardiva deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna», alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Tutti i contenitori fino alla capacità di 5,0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere in vetro.

Sono ammesse tutte le chiusure a eccezione di tappo corona e strappo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana Spumante» deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità fino a 16 litri con tappo in sughero.

I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» riportanti le menzioni Superiore, Riserva e Vendemmia Tardiva devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità da 0,375 a 3,0 litri con chiusura tappo di sughero raso bocca.

È ammessa, per tutte le tipologie della denominazione, Lugana per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a vite per le bottiglie concapacità inferiore a 0,375 litri.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	
LUGANA	B026	X	239	1	X	X	A	0	X	
LUGANA SUPERIORE	B026	X	239	1	B	X	A	1	X	Nuovo
LUGANA RISERVA	B026	X	239	1	A	X	A	1	X	Nuovo
LUGANA VENDEMMIA TARDIVA	B026	X	239	1	F	X	A	1	X	Nuovo
LUGANA SPUMANTE	B026	X	239	1	X	X	B	0	X	
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti										
LUGANA SUPERIORE	B026	X	239	1	B	X	A	0	X	

11A06579

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di *customer satisfaction* in ambito sanitario. (Deliberazione n. 182)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Esaminate le istanze pervenute all'Autorità riguardo al trattamento di dati personali effettuato da organismi sanitari nelle attività di rilevazione della qualità percepita dagli utenti;

Considerate le risultanze dell'approfondimento istruttorio in atti condotto dall'Ufficio del Garante sulle iniziative di customer satisfaction rese conoscibili dagli organismi sanitari pubblici e privati tramite i siti web istituzionali;

Ritenuto, in base agli approfondimenti svolti, di individuare un quadro unitario di misure e accorgimenti necessari e opportuni in relazione al trattamento di dati degli interessati anche in considerazione della diffusione e dello sviluppo crescente di indagini sulla qualità dei servizi percepita dagli utenti nell'ambito sanitario;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

a) di adottare le «Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario», contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato *A)*;

b) che copia della presente deliberazione, unitamente al menzionato allegato, sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 5 maggio 2011

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO *A*

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario

1. PROFILI GENERALI

Nel quadro delle iniziative di miglioramento della sanità pubblica e privata sono in corso numerose attività presso diversi organismi sanitari volte a verificare la qualità delle prestazioni percepita dagli utenti al fine di riorganizzare i servizi per corrispondere più efficacemente alle aspettative dei cittadini.

In tale cornice si collocano le analisi delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza, che svolgono una funzione fondamentale e strategica perché consentono di

verificare il livello di efficienza e di efficacia dei servizi offerti così come percepiti dagli utenti degli stessi servizi in un'ottica di miglioramento delle *performance*.

In particolare, è stato rilevato che le operazioni di *customer satisfaction*, intesa come indicatore del grado di soddisfazione degli utenti rispetto alle prestazioni offerte dagli organismi sanitari nei differenti ambiti di intervento (prenotazione, ricovero, visite ambulatoriali, ecc.), nell'acquisire informazioni utili alla rilevazione della qualità percepita, favoriscono il coinvolgimento e la partecipazione degli assistiti in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino e contribuiscono a definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelli esistenti, consentendo di modellare i servizi sui bisogni e sulle aspettative degli utenti.

1.1. Il quadro normativo

La realizzazione di iniziative di *customer satisfaction* rientra tra le misure previste dalla normativa in materia di "*riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*". In particolare, tale normativa prevede che i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli *standard* qualitativi (*art. 11, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 286*). I sistemi di rilevazione della qualità assumono particolare rilievo, specie alla luce delle recenti disposizioni normative che impongono alle pubbliche amministrazioni di adottare metodi e strumenti idonei a misurare e valutare la *performance* per assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi pubblici[1] (*artt. 2 e 3, 8, comma 1, lett. c), 13, comma 6, lett. f), d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150; Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica del 24 marzo 2004*).

In tale quadro, i soggetti erogatori di servizi pubblici sanitari, anche in regime di concessione o mediante convenzione, sono tenuti ad utilizzare metodi di garanzia della qualità dei servizi offerti, basati sull'utilizzo di indicatori di qualità, nonché sull'adozione di una "Carta dei servizi"[2], tenendo conto dei princìpi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia[3].

In particolare, in base al citato principio di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico, ogni azienda sanitaria deve attivare un sistema di iniziative atte a favorire l'interazione tra l'ente pubblico erogatore di servizi e l'utenza, anche attraverso un sistema di rilevazione del gradimento della prestazione sanitaria da parte dell'utenza basato sullo strumento del questionario da somministrare ai fruitori dei servizi sanitari (cfr. *punto 3.4. del d.P.C.M. 19 maggio 1995 citato*).

---

[1] Cfr. Linee guida per la rilevazione sistematica della *customer satisfaction* tramite *emoticons* del Dipartimento della Funzione pubblica in http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/mettiamoci_la_faccia/Linee_guida_emoticons.pdf

[2] Cfr. artt. 8, comma 4, lett. g), 10 e 14, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 2, d.P.C.M. 19 maggio 1995.

[3] Cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.

Inoltre, va evidenziato che le attività di rilevazione della qualità dell'assistenza sanitaria effettuate dagli organismi sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dagli altri organismi sanitari pubblici perseguono finalità che il Codice qualifica "*di rilevante interesse pubblico*" (*art. 85, comma 1, del Codice*).

L'acquisizione delle informazioni rilevanti per la valutazione della *customer satisfaction* può comportare un trattamento dei dati personali dei cittadini e degli utenti dei servizi prestati, rispetto al quale l'Autorità ritiene opportuno individuare un quadro unitario di cautele finalizzato a garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali in tale specifico contesto.

2. INDAGINI DI GRADIMENTO

Il gradimento della prestazione sanitaria può essere rilevato attraverso numerose metodologie quali, ad esempio, monitoraggio strutturato di segnalazioni, reclami, osservazioni, o suggerimenti degli utenti, interviste, *focus group*, indagini di *customer satisfaction* e altri tipi di indagine *ad hoc*.

Tra queste metodologie, le rilevazioni sistematiche di *customer satisfaction* raccolgono informazioni sia sulle aspettative degli utenti rispetto ai servizi sanitari, sia sulle percezioni della qualità delle prestazioni ricevute[4]. Nell'ambito delle indagini di *customer satisfaction*, è stato rilevato che spesso si ricorre all'effettuazione di sondaggi tramite questionari per la misurazione della qualità percepita da parte dei destinatari di servizi, i quali sono costituiti da un insieme di domande che mirano a raccogliere le informazioni oggetto di indagine.

3. AMBITO DI INDAGINE, MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO E INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE

Poiché i fattori della qualità da valutare in ambito sanitario concernono profili relativi alle condizioni generali di degenza, ai servizi e alle prestazioni sanitarie (*art. 14, comma 1, d.lg. n. 502/1992, cit.*), il contenuto del questionario non deve avere ad oggetto aspetti clinici correlati alle cure mediche (cfr. *Allegato 3/bis del d.P.C.M. 19 maggio 1995 cit.*).

Allo stato della documentazione acquisita, risultano diverse modalità di somministrazione del questionario che ne prevedono la compilazione da parte dell'intervistatore attraverso un'intervista personale o telefonica, oppure direttamente da parte dell'utente, anche a distanza, mediante un *form* disponibile *on line* sul sito *web* dell'organismo sanitario, ovvero mediante intervista per posta, anche elettronica.

I sondaggi possono essere effettuati sulla totalità degli utenti dei servizi di cui si intende valutare la qualità percepita (indagine completa) ovvero su una casistica selezionata di pazienti (indagine su campione) attraverso l'individuazione *a priori* degli

[4] Cfr. il manuale operativo realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica: "La *customer satisfaction* nelle amministrazioni pubbliche: valutare la qualità percepita dai cittadini" (Collana analisi e strumenti per l'innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003).

utenti eleggibili sulla base di criteri predefiniti (ad es. sesso, classe di età, ricovero/dimissione in un determinato periodo, presenza di particolari condizioni di salute).

4. PREDISPOSIZIONE DELL'INDAGINE DI GRADIMENTO

4.1. Questionari che comportano il trattamento di dati anonimi

Nella fase iniziale di predisposizione dell'indagine di gradimento, in cui vengono definiti l'ambito e l'obiettivo della rilevazione, l'organismo sanitario, nel rispetto del principio di necessità nel trattamento dei dati, deve preliminarmente valutare in concreto se gli scopi del sondaggio di *customer satisfaction* che intende realizzare mediante la somministrazione del questionario possono essere perseguiti riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi degli utenti, in modo da escluderne il trattamento quando detti scopi possano essere realizzati mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (*artt. 3 e 4, comma 1, lett. b) e n) del Codice*).

Di regola, l'utilizzo di tale strumento per misurare il gradimento e la soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi forniti non dovrebbe comportare necessariamente la raccolta di informazioni riconducibili a soggetti identificati o identificabili[5]. In tale quadro, non andrebbero acquisite le generalità o altri dati identificativi dell'interessato, salvo che gli scopi del sondaggio non possano essere altrimenti realizzati e rendano pertanto necessario raccogliere tali dati (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'organismo sanitario utilizzi metodi di indagine che prevedano un'intervista telefonica oppure un richiamo telefonico o postale dell'interessato, a seguito della ricezione del questionario da parte degli utenti, al fine, ad esempio, di sollecitare l'adesione all'indagine e ottenere un maggior numero di riscontri)[6].

Qualora, all'esito delle suddette valutazioni, si scelga di utilizzare un questionario che garantisca l'anonimato, il trattamento delle informazioni raccolte non ricade nell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e, di conseguenza, delle presenti linee guida.

4.2. Questionari che comportano il trattamento di dati personali

Talvolta, al fine di sollecitare l'adesione all'indagine e ottenere un maggior numero di riscontri, possono essere prescelti metodi di indagine che prevedono la somministrazione del questionario tramite indagine telefonica o un richiamo telefonico o

[5] Cfr. anche All. 3/bis e 5 del d.P.C.M. 19 maggio 1995 cit. e il manuale operativo cit., realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica p. 161.

[6] Al riguardo, è stato constatato che l'assicurazione dell'adozione di adeguate garanzie di anonimato rappresenta un elemento favorevole al coinvolgimento degli utenti ad iniziative di *customer satisfaction*, mentre la richiesta di dati personali può ostacolare la collaborazione dei rispondenti e condizionare la libera espressione dei giudizi degli utenti in merito alla soddisfazione percepita, generando potenziali distorsioni. Cfr. il manuale operativo cit. realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, p. 61.

postale dell'interessato e che rendono, quindi, necessario acquisire elementi utili a contattare successivamente il soggetto da intervistare, rendendolo così identificabile.

Altre volte, in funzione degli obiettivi e degli ambiti dell'indagine, può risultare essenziale per la buona riuscita del sondaggio raccogliere anche specifiche informazioni riferite all'interessato[7], in quanto tali aspetti possono influire sulla percezione dei rispondenti in ordine alla qualità dei servizi fruiti, oppure acquisire informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni o dei servizi fruiti[8].

La raccolta di queste informazioni, anche qualora non richieda l'indicazione dei dati anagrafici dei soggetti rispondenti, può essere suscettibile, rispetto ad ambiti di indagine ristretti e grazie alla loro interazione, di consentire l'identificazione degli utenti. Ciò, anche in relazione all'eventuale circostanza che il questionario contenga domande aperte (per le quali il contenuto della risposta non è stato predeterminato) o richieda di indicare, in campi liberi, ulteriori osservazioni, suggerimenti o commenti nei quali il rispondente potrebbe riportare informazioni che rendano agevole la sua identificabilità (ad esempio, la sua firma).

In relazione al particolare contesto sanitario in cui la rilevazione viene effettuata, le suddette informazioni, singolarmente o nel loro complesso, o anche l'associazione di queste con altri dati detenuti dall'organismo sanitario (archivi nominativi degli assistiti o altre fonti di informazioni contenenti dati identificativi degli utenti insieme a talune informazioni raccolte tramite il questionario o archivi anche non nominativi che forniscono ulteriori informazioni oltre a quelle raccolte tramite il questionario), pure per altri scopi (ad esempio, amministrativi), possono, a determinate condizioni, rendere identificabili gli interessati[9].

In ogni caso, le successive fasi di elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti non devono permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione (*art. 11, comma 1, lett. e) del Codice*)[10].

Inoltre, la fase di selezione del campione di utenti cui sottoporre l'indagine (par. 5), ove questa venga condotta su un insieme determinato di pazienti sulla base di criteri predefiniti, può comportare l'identificazione anche temporanea degli interessati (si pensi, ad esempio, a una selezione di pazienti ricoverati in uno specifico reparto e in un determinato arco temporale).

In tutte queste ipotesi, lo svolgimento del sondaggio comporta un trattamento di dati personali che va, pertanto, effettuato nel rispetto dei princìpi di pertinenza e non

---

[7] Si pensi alle condizioni socio-demografiche e culturali, quali età, titolo di studio, comune di residenza o domicilio, condizione professionale.

[8] Ad esempio, data del ricovero e delle dimissioni, durata della degenza, denominazione del reparto o della struttura che ha erogato la prestazione.

[9] Cfr. le indicazioni formulate dal Gruppo dei garanti europei nel Parere n. 4/2007 (Wp 136) sulla definizione di dato personale in http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_lt.pdf.

[10] Cfr. anche, in relazione agli organismi sanitari privati, autorizzazione n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, capo II, punto 3, nonché autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, punto 1.2. , lett. a).

eccedenza (*art. 11, comma 1, lett. d) del Codice*) e degli altri accorgimenti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati e di seguito illustrati nelle presenti linee guida.

5. TIPI DI DATI UTILIZZABILI

Come già evidenziato, la disciplina di settore prevede che la rilevazione della qualità dei servizi sanitari non abbia ad oggetto i profili sanitari relativi alle prestazioni di cura erogate e/o fruite dagli utenti, i quali attengono essenzialmente all'ambito dei rapporti con il personale medico curante, ma riguardi esclusivamente i fattori qualitativi dei servizi sanitari prestati e, in particolare, gli aspetti relativi ai tempi del servizio, alla semplicità delle procedure, alle informazioni ricevute in ordine al trattamento sanitario erogato, all'orientamento e all'accoglienza, al *comfort* della struttura sanitaria, nonché alle relazioni sociali ed umane (*cfr. art. 14, d.lg. n. 502/1992, cit.; Allegato 1 e 3/bis del citato d.P.C.M. 19 maggio 1995*).

Sebbene, in linea di principio, il sondaggio di gradimento non sia preordinato ad acquisire direttamente informazioni riguardanti lo stato di salute degli utenti (*art. 4, comma 1, lett. d) del Codice*), in considerazione dello specifico contesto sanitario in cui il sondaggio viene realizzato, i dati utilizzati per la sua realizzazione possono essere idonei a rivelare le loro condizioni di salute e, quindi, essere riconducibili alla nozione di dato sensibile (*art. 4, comma 1, lett. d), del Codice*) a seconda delle modalità di selezione del campione prescelte o di somministrazione del questionario, nonché della tipologia delle informazioni richieste.

Si fa riferimento, ad esempio, all'eventuale presenza sul questionario di alcune domande volte ad acquisire informazioni che possono essere indicatrici di particolari condizioni di salute dell'interessato, quali la denominazione del reparto che ha erogato il servizio, la tipologia del servizio o della prestazione fruiti (ad es. ricovero, intervento chirurgico, esami diagnostici, vaccinazione) oppure la specialità medica cui afferiscono tali prestazioni (cardiologia, neurologia, ostetricia e ginecologia, oncologia ecc.) o ancora l'eventuale fornitura di particolari ausili (es. pannoloni, protesi, cateteri vescicali, plantari).

In ogni caso, le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli utenti, possono essere oggetto di rilevazione, nell'ambito di indagini di gradimento dei servizi sanitari, soltanto se, come sopra ricordato, il trattamento di dati anonimi non permetta al sondaggio di raggiungere i suoi scopi e i dati sanitari siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi dell'indagine (*artt. 22, comma 3 e 5 e 26, comma 1, del Codice; capo II, autorizzazione n. 5/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari,* doc. *web* n. 1683005 e *autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,* doc. *web* n. 1682956 pubblicate in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12*)*.

Non è comunque consentito l'utilizzo di dati idonei a rivelare la vita sessuale degli interessati per la realizzazione di iniziative di *customer satisfaction* (cfr. *aut. n. 5/2009, cit.* e per i soggetti pubblici, *scheda n. 39, All. B, schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie* su cui il Garante ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006, doc. *web* n. 1272225).

6. LICEITÀ E INDISPENSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta di dati personali, anche idonei a rivelare lo stato di salute degli utenti, attraverso indagini di gradimento può essere effettuata sulla base di presupposti giuridici diversi a seconda che tale attività sia svolta o meno nell'ambito dei compiti del Servizio sanitario nazionale o degli altri organismi sanitari pubblici.

In ogni caso, la partecipazione degli assistiti è su base volontaria. Pertanto, qualunque siano le modalità prescelte dall'organismo sanitario per la somministrazione del questionario, il conferimento dei dati richiesti all'utente è sempre facoltativo[11].

Nell'ambito dei compiti del Servizio sanitario nazionale, gli organismi sanitari pubblici possono effettuare indagini di rilevamento della qualità sanitaria, anche attraverso organismi sanitari privati convenzionati, senza richiedere il consenso degli utenti, in quanto l'utilizzo di questionari di misurazione del gradimento**,** è riconducibile alle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse all'adozione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni sanitarie (*artt. 18 e* ***85*** *del Codice; art. 11, comma 1, d.lg. n. 286/1999 e artt. 10 e 14 d.lg. n. 502/1992)*; tali indagini vanno, in ogni caso, effettuate nel rispetto degli atti regolamentari adottati dagli enti regionali di riferimento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in conformità allo schema tipo di regolamento approvato dal Garante (*art. 20 del Codice e schema tipo di regolamento cit.*). In base ai predetti atti regolamentari, infatti, possono essere lecitamente trattati anche dati personali sulla salute, nell'ambito di indagini di gradimento finalizzate al controllo e alla valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria, in quanto queste attività rientrano tra i compiti amministrativi correlati alle attività di cura del Servizio sanitario che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico (*art. 85, comma 1, lett. b) del Codice; scheda n. 39, Allegato B, schema tipo di regolamento cit.*).

Va inoltre precisato che, mentre ai sensi dell'art. 85 del Codice, anche gli altri organismi sanitari pubblici che erogano comunque assistenza sanitaria possono svolgere le medesime attività senza richiedere il consenso, gli organismi sanitari privati, invece, fuori dai casi sopra rappresentati, devono previamente acquisire dagli utenti coinvolti nell'indagine il consenso informato, anche contestualmente a quello richiesto per il trattamento di dati personali per finalità di cura della salute e per le altre finalità amministrative correlate, nonché rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante n. 2/2009 e 5/2009 (*art. 26, comma 1, del Codice*).

Poiché, com'è stato evidenziato, nell'ambito di indagini di valutazione della qualità sanitaria possono venire in rilievo dati sanitari, il consenso dell'utente alla raccolta di tali informazioni va manifestato di regola per iscritto. Si considera reso per iscritto anche il consenso manifestato *on line* attraverso l'apposizione di specifici simboli (c.d. *flag*) su apposite caselle (c.d. *check-box*) poste a margine dell'informativa a condizione che vengano adottate soluzioni idonee a identificare in modo univoco l'interessato (ad es. previo

[11] Cfr. il manuale operativo cit. realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, pp. 52 e ss.

rilascio di elementi di identificazione all'esito di una procedura di registrazione). Si pensi alla messa a disposizione di questionari di gradimento sul sito *web* istituzionale dell'organismo sanitario tramite un *form on line* che può essere compilato a distanza e trasmesso dall'utente.

Infine, il trattamento di dati personali, nell'ambito di indagini di gradimento, deve essere finalizzato esclusivamente al monitoraggio e alla valutazione della qualità percepita dei servizi sanitari. In particolare, è vietato utilizzare tali dati per perseguire finalità di profilazione degli utenti, anche al fine di invio di materiale promozionale relativo a prodotti o servizi correlati a quelli erogati (*art. 11, comma 1, lett. b) del Codice; cfr. anche provv. del 7 dicembre 2006, doc. web n. 1379101*).

7. SOGGETTI

Dalla ricognizione effettuata dall'Ufficio del Garante, è risultato che le indagini di gradimento dei servizi sanitari sono realizzate, in genere, direttamente dagli organismi sanitari che erogano i servizi; talvolta sono condotte per conto di più organismi sanitari anche per il tramite di un organismo capofila, oppure dagli assessorati regionali alla sanità d'intesa con le aziende sanitarie del territorio di riferimento.

Tali enti possono avvalersi anche di altri soggetti esterni che collaborano all'indagine i quali, a tal fine, devono essere designati quali responsabili del trattamento (*art. 29 del Codice*).

Il titolare del trattamento (e i responsabili ove siano stati designati) deve poi designare il personale preposto alla somministrazione del questionario quale incaricato del trattamento (*art. 30 del Codice*). In particolare, al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Codice, il personale coinvolto nella somministrazione del questionario (che deve essere facilmente identificabile) deve essere adeguatamente formato anche in ordine agli elementi da evidenziare nell'informativa stessa.

Con riferimento alla possibilità di effettuare l'indagine mediante interviste telefoniche, vanno impartite agli incaricati del trattamento opportune istruzioni affinché, nel qualificarsi, facciano riferimento alla circostanza che telefonano per conto di un organismo sanitario solo dopo aver accertato, per quanto possibile, di essere in contatto con l'interessato. Ciò al fine di ridurre il rischio di un'indebita conoscenza da parte di terzi dei dati sanitari riguardanti l'interessato medesimo[12].

Attività di controllo e valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria competono anche alle amministrazioni regionali, le quali non erogano direttamente servizi sanitari ai cittadini, ma svolgono un ruolo di programmazione e di vigilanza sull'introduzione e sull'utilizzo da parte delle strutture sanitarie di strumenti e metodologie per la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie erogate (*art. 10, comma 2, d.lg. n. 502/1992*).

[12] Cfr. relazione annuale del Garante al Parlamento per l'anno 2004, p. 35.

Qualora nell'ambito di tali attività di controllo e valutazione gli enti regionali intendano utilizzare sistemi di rilevazione della qualità sanitaria, tali sistemi non possono comportare il trattamento di dati direttamente identificativi degli utenti. Gli assessorati regionali alla sanità, quindi, oltre a promuovere indagini di *customer satisfaction* presso uno o più organismi sanitari, possono condurle direttamente, quali autonomi titolari o contitolari del trattamento (*art. 4, comma 1, lett. f) del Codice*), anche in collaborazione con le aziende sanitarie del territorio di riferimento, a condizione di raccogliere soltanto dati anonimi o, comunque, non direttamente identificativi degli utenti (*art. 85, comma 1, lett. b) , del Codice; scheda n. 12, Allegato A, schema tipo di regolamento cit.*).

8. INFORMATIVA

Quando l'organismo sanitario intende utilizzare metodi di indagine che prevedono l'acquisizione di dati che consentono di identificare gli utenti anche indirettamente, occorre richiamare l'attenzione sugli specifici adempimenti previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In particolare, per consentire all'utente di scegliere consapevolmente se aderire o meno ad indagini di *customer satisfaction*, esprimendo le proprie valutazioni riguardo alla qualità dei servizi sanitari fruiti, gli organismi sanitari o gli enti regionali che realizzano tali iniziative, in qualità di titolari del trattamento, sono tenuti a fornire previamente all'interessato un'idonea informativa (*artt. 13, 79 e 80 del Codice*).

L'informativa può essere fornita anche oralmente all'interessato prima della somministrazione del questionario da parte degli operatori a ciò preposti, oppure può essere riportata sullo stesso questionario.

L'informativa da formulare con linguaggio chiaro, deve illustrare in modo semplice e sintetico tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Codice evidenziando, specificatamente e in dettaglio, che il conferimento da parte dell'utente dei dati richiesti tramite il questionario è facoltativo e che questi, in ogni caso, verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta e comunque non oltre la registrazione .

Con riferimento alla possibilità di adottare modalità di somministrazione del questionario che prevedano di svolgere l'indagine mediante interviste telefoniche o di ricontattare per via telefonica l'interessato, per sollecitare la compilazione e riconsegna del questionario, vanno adottati particolari accorgimenti per ridurre il rischio che, in occasione di tali contatti, soggetti diversi dall'interessato vengano a conoscenza indebitamente delle sue vicende sanitarie.

In tali ipotesi, occorre pertanto, nell'ambito dell'informativa da fornire agli utenti, chiedere agli stessi di indicare i recapiti telefonici e le fasce orarie in cui siano disponibili ad essere contattati per ricevere l'intervista. Nel caso in cui le modalità di conduzione dell'indagine prevedano che l'utente riceva il questionario ad un indirizzo di posta elettronica, va, analogamente, richiesto agli utenti di indicare l'indirizzo della casella di posta elettronica al quale desiderano ricevere il questionario.

Al fine di agevolare l'indicazione degli elementi essenziali dell'informativa da fornire all'interessato, il Garante individua nel prospetto allegato (*All. n. 1*) un modello di riferimento che potrà essere utilizzato facoltativamente dagli organismi sanitari, adattandolo alle modalità prescelte di svolgimento delle indagini, per adempiere a tale obbligo, in armonia con i princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia previsti dal Codice nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati (*art. 2 del Codice*).

9. CONSERVAZIONE DEI DATI E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLE INDAGINI

Il titolare del trattamento, in applicazione del principio di proporzionalità (*art. 11, comma 1, lett. e), del Codice*), deve distruggere o rendere anonimi i dati identificativi eventualmente acquisti subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la contestuale registrazione dei dati contenuti nei questionari. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i questionari siano stati raccolti in numero elevato.

Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare del trattamento, nonché per i responsabili e gli incaricati autorizzati, di utilizzare i dati identificativi al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni.

La comunicazione o la diffusione dei risultati delle rilevazioni può avvenire soltanto in forma anonima o aggregata, in modo che i dati elaborati nell'ambito del sondaggio non possano essere associati ad interessati identificati o identificabili (cfr. *capo II, aut. n. 5/2009 cit*. e *punto 7, aut. n. 2/2009 cit.*).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

indica ai titolari del trattamento, che effettuano indagini di *customer satisfaction* in ambito sanitario, le seguenti linee guida a garanzia degli interessati, nei termini di cui in motivazione, per ciò che riguarda:

a) la riduzione al minimo dell'utilizzo di dati personali e di dati identificativi degli utenti in relazione agli scopi del sondaggio e nel rispetto del principio di necessità (par. 4.1.);

b) l'adozione di cautele volte ad impedire, nelle successive fasi di elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti, l'identificazione degli interessati (par. 4.2.);

c) il rispetto del principio di indispensabilità nell'utilizzo di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli utenti, in relazione al conseguimento degli scopi del sondaggio (par. 5.);

d) il divieto di utilizzare dati idonei a rivelare la vita sessuale (par. 5.);

e) il divieto di utilizzare i dati personali raccolti per profilare gli utenti, anche al fine di invio di materiale promozionale relativo a prodotti o servizi correlati a quelli erogati (par. 6.);

f) relativamente agli organismi sanitari che effettuano indagini di rilevamento della qualità dell'assistenza erogata nell'ambito dei compiti del Servizio sanitario nazionale, nonché agli altri organismi sanitari pubblici che erogano comunque assistenza sanitaria, l'osservanza degli atti regolamentari adottati dagli enti regionali di riferimento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in conformità allo schema tipo di regolamento approvato dal Garante (par. 6.);

g) relativamente alle amministrazioni regionali, il divieto di raccogliere dati direttamente identificativi degli utenti (par. 7.);

h) relativamente agli organismi sanitari privati (par. 6.), fuori dalle ipotesi di cui alla lettera *f*):

   - la previa acquisizione del consenso degli utenti, anche contestualmente a quello richiesto per il trattamento di dati personali per finalità di cura della salute e per le altre finalità amministrative correlate;
   - l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante n. 2/2009 e 5/2009;

i) la designazione di soggetti esterni che eventualmente collaborino all'indagine quali responsabili del trattamento (par. 7.);

j) la designazione del personale preposto alla somministrazione del questionario quale incaricato del trattamento, impartendo opportune istruzioni nel caso di indagini effettuate mediante interviste telefoniche (par. 7.);

k) l'obbligo di fornire agli interessati un'idonea informativa avvalendosi anche del modello allegato alle presenti linee guida (par. 8.);

l) l'adozione di idonee misure relative alla conservazione dei dati e alla diffusione dei risultati delle indagini (par. 9.).

All. n. 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER INDAGINI DI *CUSTOMER SATISFACTION*

Gentile Signore/a,

La informiamo che questo organismo sanitario potrà somministrarLe un questionario di gradimento dei servizi con l'invito a restituirlo per posta all'indirizzo …/recapitarlo presso l'ufficio…/riporlo nelle apposite cassette collocate presso … oppure a rispondere ad una intervista telefonica condotta da personale appositamente incaricato.

Il conferimento dei dati richiesti dal questionario è facoltativo e un eventuale rifiuto di fornirli non avrà conseguenze negative sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie.

La raccolta delle informazioni tramite il questionario è finalizzata esclusivamente ad elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti elettronici, da parte di questo organismo sanitario o di altri soggetti di cui si avvale (*indicare gli estremi identificativi di eventuali responsabili*) per valutare la qualità dei servizi e/o delle prestazioni sanitarie offerte.

I dati da Lei forniti non saranno comunicati a terzi e verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta e comunque non oltre la registrazione. I risultati delle rilevazioni potranno essere diffusi soltanto in forma anonima.

In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali, rivolgendosi a ______________ (*indicare il nome di una persona fisica o di un ufficio responsabile e un recapito*).

(Integrare come di seguito in caso di intervista telefonica, di richiamo telefonico o di intervista per posta elettronica)

Nel caso in cui Lei desideri aderire all'iniziativa, Le chiediamo di indicare un recapito telefonico/indirizzo di posta elettronica ___________ e le fasce orarie __________ nelle quali/al quale è possibile contattarla per effettuare l'intervista/per inviarLe il questionario da compilare/per sollecitare la compilazione e la riconsegna del questionario.

11A06707

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 26 marzo 2011)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 73** (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Assemblea annuale

1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.

2. È altresì consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-*ter*, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2010, n. 53, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 154-*ter (Relazioni finanziarie)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5. Le relazioni di revisione redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché le relazioni indicate nell'art. 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.

1-*bis*. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni.

1-*ter*. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.

2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-*bis*, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti conciate.

5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:

a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti conciate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.».

— Si riporta il testo degli articoli 2364 e 2364-*bis* del codice civile:

«Art. 2364 *(Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza)*. — Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.».

«Art. 2364-*bis (Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza)*. — Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;

3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

4) delibera sulla distribuzione degli utili;

5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Si applica il secondo comma dell'art. 2364.».

— Si riporta il testo dell'art. 125-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

«Art. 125-*bis (Avviso di convocazione dell'assemblea)*. — 1. L'assemblea è convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 3.

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione contiene:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

1) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio;

2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

3) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

c) la data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

e) l'indirizzo del sito internet indicato nell'art. 125-*quater*;

f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 83-*sexies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

«2. Nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.».

— Si riporta il testo del comma 1-*bis* dell'art. 147-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

«1-*bis*. Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 148 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

«2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

11A06967

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Vistabex ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/287 del 21 aprile 2011

Specialità medicinale: VISTABEX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0230/001/II/043.

Tipo di modifica: modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti.

Modifica apportata: modifica nel rilascio dei lotti e nel controllo della qualità del prodotto finito.

Aggiunta di un sito Research Toxicity Centre S.p.A., Rome Italy per effettuare le prove di controllo sul saggio della potenza 6x ld50 nel topo per via intraperitoneale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06450

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Nasonex ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/270 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: NASONEX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/038.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: riduzione della lunghezza del tubicino utilizzato nella presentazione da 10g, da 24.5+/-1.0mm a 23.0+/-0.8mm.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06451

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Tetravac ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/269 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/II/049/G.

Tipo di modifica:

sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito;

sostituzione o aggiunta di un sito in cui vengono effettuati il controllo dei lotti;

modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Il prodotto è un medicinale biologico o immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità;

modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito;

composizione qualitativa e quantitativa medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica apportata:

modifiche nel processo di filling.

introduzione di un nuovo procedimento di controllo per il volume di riempimento;

introduzione di un nuovo sito di produzione dove ha luogo il controllo;

introduzione di un nuovo sito di produzione dove avviene la fase di filling ed il controllo di qualità;

introduzione di un confezionamento primario alternativo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06452

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Latanoprost Ratiopharm ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/268 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: LATANOPROST RATIOPHARM.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NO/H/0139/001/II/005.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: Modifica del batch size del prodotto finito (da 300 litri a 250 litri).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06453

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Neurolite».

Estratto determinazione V&A.PC/II/265 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: NEUROLITE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: LANTHEUS MI UK LIMITED.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0048/001/II/028.

Tipo di modifica: Modifica Accessori Associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: Modifica del sistema di chiusura dei flaconcini contenenti la soluzione tampone (nuovo tappo "West 4432/50 Flurotec®") con conseguente adeguamento dell'apparecchiatura utilizzata nella fase di sterilizzazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06454

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Mydriasert ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/262 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: MYDRIASERT.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0273/001/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del metodo usato per il controllo dei prodotti di degradazione nel prodotto finito e conseguente modifica delle specifiche.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06455

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Rinelon ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/260 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: RINELON.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/038.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: riduzione della lunghezza del tubicino utilizzato nella presentazione da 10g, da 24.5+/-1.0mm a 23.0+/-0.8mm.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06456

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Ratacand plus ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/256 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: RATACAND PLUS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0162/002/II/066.

Tipo di modifica:

modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

Modifica apportata: modifica dei parametri delle specifiche del prodotto finito relativa alle procedure analitiche per la dissoluzione di «cilexil candesartan» e «idroclorotiazide».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06457

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Timololo Novartis ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/296 del 21 aprile 2011

Specialità medicinale: TIMOLOLO NOVARTIS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0261/001-002/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della procedura di prova del materiale di confezionamento primario: flacone, contagocce e chiusura.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06458

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Myfortic ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/295 del 21 aprile 2011

Specialità medicinale: MYFORTIC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0239/001-002/II/025/G.

Tipo di modifica:

modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

modifica nella procedura di prova del principio attivo;

modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica apportata: aggiunta di un produttore del materiale di partenza «mycophenolic acid crude», utilizzato nel processo di produzione della sostanza attiva «mycophenolate sodium»: HangZhou Zhongmei Huadong Pharmaceuticals Co, Ltd (China). Modifiche nelle procedure di prova del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06459

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale « Acarbosio Mylan Generics ».

Estratto determinazione V&A.PC/II/294 del 21 aprile 2011

Specialità medicinale: ACARBOSIO MYLAN GENERICS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0869/001-002/II/001/G.

Tipo di modifica: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica nella procedura di prova del principio attivo delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione. Modifiche minori di una procedura di prova approvata del principio attivo.

Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea nuovo o aggiornato.

Modifica apportata: aggiunta di CKD BIO Corporation (Korea), titolare di un Certificato di Idoneità alla Farmacopea Europea, quale ulteriore fornitore del principio attivo «acarbose», con conseguente cambiamento del processo produttivo. Ampliamento della dimensione delle particelle della sostanza attiva. Sostituzione dello strumento di misurazione della dimensione delle particelle: il sistema Malvern Mastersizer S Malvern Mastersizer S sostituito con il sistema Malvern Mastersizer 2000.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06460

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dello sviluppo dell'aeroporto di Treviso.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-10666 del 5 maggio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare è stata disposta l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità del progetto dello sviluppo dell'aereoporto di Treviso presentato dall'ENAC con sede in via di Villa Ricotti, 42, 00161 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A06448

Esclusione dalla verifica di assoggettabilità del progetto di manutenzione straordinaria degli specchi acquei del molo Ichnusa e Garau per il traffico crocieristico, presentato dall'autorità portuale di Cagliari.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-10671 del 5 maggio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare è stata disposta l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità del progetto di manutenzione straordinaria degli specchi acquei del Molo Ichnusa e Garau presentato dall'Autorità portuale di Cagliari stazione marittima Molo Sanità, 09123 Cagliari.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A06449

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si comunica che i manuali sottoindicati, sono stati valutati conformi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea:

1) manuale per il settore dell'estrazione dell'olio di sansa redatto da: Assitol (Associazione italiana industria olearia), piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma;

2) manuale per gli allevamenti suinicoli redatto dall'AIA (Associazione italiana allevatori), via Tomassetti, 9 - 00161 Roma;

3) manuale per l'industria della birra e del malto redatto dall'Assobirra (Associazione degli industriali della birra e del malto), viale di Val Fiorita, 90 - 00144 Roma.

11A06796

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Conferma del commissario liquidatore delle società del gruppo Mandelli e del commissario straordinario delle società Lares Cozzi e Cartificio Ermolli.

Con decreto ministeriale 3 maggio 2011, il dott. Renzo Bellora è stato confermato commissario liquidatore delle società del gruppo Mandelli e commissario straordinario delle società Lares Cozzi e Cartificio Ermolli in amministrazione straordinaria in sostituzione dell'avv. Salvatore Castellano.

11A06578

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-120) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00